



Schema di Accordo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di VINCA previste dall'art. 15 della Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella persona di, il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di, d'ora innanzi definita anche "Regione"

E

l'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque, con sede legale in Venezia, Palazzo X Savi, San Polo 19, nella persona di, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di, d'ora innanzi definita anche "Autorità per la Laguna di Venezia"

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

Premesso che

- l'art. 15 della Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, di seguito LR n. 12/2024, disciplina le autorità, le competenze e gli aspetti procedurali in materia di VINCA e nello specifico il comma 8 prevede, per aree parco e riserve di competenza statale e per le aree tutelate come patrimonio UNESCO ricadenti nei siti della rete Natura 2000, la possibilità di promuovere forme di collaborazione con i soggetti interessati per assolvere gli adempimenti in materia di VINCA, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali;
- la lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO comprende il sito "Venezia e la sua laguna", iscritto fin dal 1987 in ragione dei valori culturali e naturali in esso presenti;
- l'iscrizione è derivante anche dal soddisfacimento del criterio di selezione numero v), in riferimento al quale è riconosciuta l'unicità del processo di stretta interazione tra l'uomo e gli ambienti naturali che nel corso del tempo (oltre cinque secoli) ha plasmato dinamicamente la laguna di Venezia e i suoi ecosistemi;
- la laguna di Venezia è ricompresa nella rete Natura 2000, risultando presenti i seguenti siti: ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";
- il sito UNESCO ha un'estensione di oltre 70.000 ettari e, oltre ai predetti siti della rete Natura 2000, ricomprende anche i seguenti: ZSC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", ZSC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei";
- la salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna è attualmente assegnata all'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, istituita con decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;
- l'Autorità per la Laguna di Venezia, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, risulta assegnatario di tutte le funzioni e competenze precedentemente svolte prima dal Magistrato alle Acque e poi dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
- tra i compiti attribuiti all'Autorità per la Laguna di Venezia figurano in particolare:
 1. elaborazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione dell'opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE) e le relative attività di manutenzione;
 2. l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino;
 3. le attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare e l'attività tecnica di vigilanza e supporto ad altre amministrazioni nella realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare;
 4. funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze e di coordinamento in relazione alle attività di repressione di reati nella navigazione in laguna;
 5. il rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi nonché delle concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti;
 6. la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale e la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;



1939c869



7. le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione di sua competenza;
 8. l'attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale e della qualità delle acque lagunari;
- l'Autorità per la Laguna di Venezia rappresenta il soggetto di riferimento amministrativo e tecnico per ogni possibile intervento nell'area lagunare sottoposto ad autorizzazione;
 - nell'area del sito UNESCO le funzioni in materia di VINCA sono state delegate a diverse Autorità (Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Provincia di Padova, Comune di Venezia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPAV, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura") che sono chiamate ad esercitarle in ragione dei procedimenti autorizzativi di relativa competenza;
 - la VINCA è ricompresa nei procedimenti di autorizzazione, laddove non già rientrati nei procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA e di Valutazione Ambientale Strategica - VAS, ed è svolta secondo le modalità previste dal Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 4, di seguito Regolamento n. 4/2025;
 - il Comune di Venezia è il soggetto gestore del sito ZSC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", identificato con Deliberazione di Giunta regionale del 09 luglio 2020, n. 929 e svolge le funzioni in materia di VINCA nell'ambito delle procedure amministrative di competenza del medesimo ente, ai sensi della con Deliberazione di Giunta regionale del 22 aprile 2025, n. 438;
 - fermo restando le competenze del Comune di Venezia, in qualità di soggetto gestore, e tenuto conto dell'attuale organizzazione dell'Autorità per la Laguna di Venezia che è ritenuta adeguata al soddisfacimento dei requisiti tecnico-scientifici indicati nell'art.12 del Regolamento n. 4/2025, lo svolgimento delle funzioni in materia di VINCA da parte dell'Autorità per la Laguna di Venezia nell'area del sito UNESCO, al di fuori dei procedimenti di VIA e VAS, consente di razionalizzare il sistema di deleghe attualmente presente nel contesto di riferimento e risponde contestualmente ai criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - è stata dichiarata la piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e il suo subentro nelle funzioni istituzionali già esercitate dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, come da comunicazione acquisita in atti al prot. reg. n. 287054 del 26 maggio 2026;
 - secondo la legge istitutiva, l'Autorità per la Laguna di Venezia può provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite;

tutto ciò premesso

la Regione e l'Autorità per la Laguna di Venezia, riconoscendo l'importanza di una collaborazione volta a razionalizzare e rendere più efficiente lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di VINCA

convengono e stipulano quanto segue

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive finalità istituzionali e per quanto di competenza di ciascuno, ad instaurare una collaborazione per lo svolgimento degli adempimenti in materia di VINCA, nel rispetto della LR n. 12/2024 e del Regolamento n. 4/2025, per i procedimenti autorizzativi di progetti, interventi e attività ricadenti nell'area del sito UNESCO e aventi un effetto nei confronti dei seguenti siti della rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", ZSC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia".

2. Le funzioni amministrative in materia di VINCA svolte dall'Autorità per la Laguna di Venezia si riferiscono alle sole ipotesi di cui all'art. 3, comma 4, del Regolamento n. 4/2025.

Per il sito ZSC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei" le funzioni in materia di VINCA sono esercitate nei soli casi di progetti, interventi e attività che non risultano incardinati in procedure amministrative di competenza del Comune di Venezia.



1939c869



2. La Regione provvede al coordinamento dell'Autorità per la Laguna di Venezia secondo le finalità e le attività previste all'art. 14 del Regolamento n. 4/2025.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le Parti possono inoltre:

- a) predisporre specifici protocolli operativi per porre in essere iniziative puntuali attuative del presente Accordo;
- b) avviare attività congiunte di analisi a supporto delle procedure valutative, da realizzarsi anche attraverso la sistematicità degli scambi dei materiali e delle informazioni utili;
- c) collaborare su temi specifici anche in sinergia con altri enti, in coerenza con le finalità del presente Accordo.

Art. 2 – Impegno di reciprocità

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'uso di proprie strutture logistiche, di attrezzature e lo scambio di dati, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Accordo.

2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di ulteriori iniziative che dovessero rendersi opportune.

Art. 3 – Oneri

1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 4 – Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Accordo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di stipula.

2. Le Parti si riservano la facoltà di rinnovare il presente Accordo mediante atto integrativo. Lo schema dell'atto integrativo sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e degli organi competenti dell'Autorità per la Laguna di Venezia.

Art. 5 – Vigenza, modifica, risoluzione e recesso

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula tra le Parti e le funzioni in materia di VINCA saranno esercitate dopo 60 giorni dalla medesima. In tale periodo l'Autorità per la Laguna di Venezia avvierà tutte le opportune iniziative per garantire l'operatività nella gestione telematica delle procedure di VINCA, al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 14, comma 3, del Regolamento n. 4/2025.

2. Qualsiasi modifica all'Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, sottoscritto dalle Parti. Ogni parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

3. Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza, mediante formalizzazione scritta.

4. Sia nel caso di recesso unilaterale, sia nel corso di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 6 – Referenti

1. Al fine di coordinare in modo ottimale lo svolgimento delle attività, stabilendone priorità e tempistiche, e per garantire la efficace attuazione delle stesse dirette al perseguimento delle finalità del presente Accordo, le Parti nominano ciascuna un referente come segue:

- l'Autorità per la Laguna individua come referente.....

- la Regione del Veneto individua come referente.....

2. In caso di necessità, le parti potranno sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, ciascun firmatario si impegna a mettere a disposizione idonee risorse finanziarie, umane o strumentali.



1939c869



Art. 7 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.
2. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte degli aderenti all'accordo esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 8 – Sicurezza

1. Laddove vi fosse la necessità di impiegare personale in sedi nelle quali viene svolta attività attinente al seguente Accordo, le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 9 – Coperture assicurative

1. Le Parti danno atto che il personale interessato alle attività oggetto della presente Accordo è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 10 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i. e del D.lgs. n. 231/2001.
2. Le Parti dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e, ove previsto, nel Modello 231/2001 adottati e consultabili nei rispettivi siti web.
3. Le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - GDPR), le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
2. Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate all'interno dei rispettivi siti e portali istituzionali.
3. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Art. 12 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Accordo.



1939c869



Art. 13 – Imposta di bollo e Registrazione

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo fin dall'origine in base all'art. 16 della Tab. All. "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

Art. 14 – Clausole di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il presente Accordo, che si compone di 14 articoli, redatto su 3 facciate intere e sin qui della quarta, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Autorità per la Laguna di Venezia
Nuovo Magistrato alle Acque

.....
(firmato digitalmente)

Regione del Veneto

.....
(firmato digitalmente)



1939c869

